

N. 1044/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Elda Geraci Presidente
dott.ssa Mariateresa Canzi Giudice
dott. Andrea Tinelli Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile iscritta al n. **1044/2012 R.G.** promossa da

██████████ (avv. Francesco Miraglia)

ATTRICE

contro

██████████ (avv. Giorgio Tramacere)

CONVENUTO

con l'intervento del

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

* * *

Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»

* * *

CONCLUSIONI

Le parti private hanno concluso come all'udienza del 29 novembre 2018.

Il Pubblico Ministero, in data 6 dicembre 2018, ha concluso per l'accoglimento della domanda.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in ██████████, in data 2 ottobre 2010, trascritto al n. 13 parte I dell'anno 2010 del registro dello stato civile del predetto comune e sono genitori di ██████████ (14 maggio 2008).

La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito – il quale sarebbe stato un padre ed un marito assente ed avrebbe più volte assunto, nei confronti della moglie, atteggiamenti aggressivi ed umilianti, tali da integrare un vero e proprio “mobbing familiare” –, la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale patito per effetto della violazione dei doveri coniugali, quantificato in euro 100.000,00 e l'adozione delle statuizioni relative alla prole previo espletamento di c.t.u.

Il resistente ha negato di aver mai tenuto le condotte descritte dalla moglie, la quale, al contrario, avrebbe causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza intrattenendo, almeno dal mese di febbraio 2011, una relazione extraconiugale con tale ██████████, collega di lavoro del ██████████.

Il convenuto, pertanto, ha proposto domande riconvenzionali di addebito alla moglie e di risarcimento del danno non patrimoniale e, allegando di venire ostacolato nei rapporti con la figlia, ne ha domandato l'affidamento condiviso, con ampio diritto di visita. Quanto al mantenimento per la minore, il resistente ha offerto la somma di euro 600,00 mensili, di cui euro 300,00 per il sostentamento ordinario ed euro 300,00 quale contributo al canone di locazione per il nuovo alloggio della moglie. Si è opposto all'assegnazione della casa coniugale – di proprietà di suo padre – alla ricorrente.

All'esito della fase presidenziale, articolatasi in tre udienze, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti (ordinanza del 21 dicembre 2012): *«autorizza i coniugi a vivere separati; autorizza la moglie a lasciare la casa coniugale insieme con la figlia entro la data del 20.1.2013 ed a prelevare da questa quanto sopra indicato; affida la figlia minore ██████████ in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella nuova casa di ██████████ via ██████████ ██████████; dispone che il padre trascorra con la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita dell'asilo alle ore 20.00; il sabato ogni 15 giorni alternato con la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.30 alle ore 20.00; il giorno 24, 25, 26 e 27 dicembre 2013 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 senza pernottamento; pone a carico del ██████████ l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 450,00 ed al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 600,00*



conseguire la condanna del sig. [REDACTED] al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 100.000,00 (n. 12) e al pagamento della somma di euro 28.500,00 (n. 13);

ordinare al sig. [REDACTED] di corrispondere le spese sostenute dalla ricorrente per portare la figlia agli incontri protetti, nonché quelle relative al mancato stipendio per permessi richiesti al datore di lavoro (n. 14).

Per il convenuto, si tratta della domanda di condanna della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche nella forma del danno endofamiliare, conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio *ex art. 143 c.c.*

Tutte le domande citate debbono essere dichiarate inammissibili.

§ 4. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità fra le stesse, delle reciproche domande di addebito e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.

§ 5. – Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.

Quella attorea – fondata sugli asseriti agiti aggressivi del marito e sulla sua presunta infedeltà – è rimasta sfornita di prova (condivisibile e da confermare, anche in punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria in data 9 aprile 2014), certo non ravvisabile nella generica, e francamente poco attendibile, dichiarazione del sig. [REDACTED] prodotta quale doc. 16 (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23.10.2017, n. 24976: «*Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge*»).

È invece da accogliere la domanda di addebito proposta dal convenuto.

Per pacifico insegnamento della Corte di cassazione, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, «*specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di*



una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. Civ., Sez. I, 12.6.2006, n. 13592).

Nella fattispecie concreta, la relazione extraconiugale della ricorrente col sig. [REDACTED] è dimostrata:

dalle testimonianze dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], colleghi di lavoro del [REDACTED], allo stesso non legati da rapporti di parentela o affinità. Il primo, in particolare, ha dichiarato di aver appreso dallo stesso [REDACTED] della relazione intrattenuta con l'attrice sin dal 2011 («lo stesso [REDACTED] mi ha confidato di avere una relazione con la [REDACTED]»; «è vero che quando io ricevetti la confidenza del [REDACTED] nell'ottobre 2011, il [REDACTED] era ricoverato in ospedale ad [REDACTED]»; «Ricordo che io chiesi al [REDACTED]: "Ma avete una relazione di amicizia?". Lui mi disse che avevano una relazione amorosa») e il secondo ha riferito di essersi avveduto della predetta relazione, già a partire dal febbraio 2011 («è vero che la [REDACTED] dal febbraio 2011 ha avuto una relazione sentimentale con [REDACTED]»);

dal contenuto della relazione investigativa prodotta dal convenuto quale doc. 45-c (confermata in sede testimoniale), che attesta la prosecuzione della relazione dell'attrice col sig. [REDACTED] almeno sino al mese di gennaio 2012.

Sono irrilevanti, in senso contrario, le dichiarazioni rese dal diretto interessato, tuttora compagno della ricorrente, e quelle della madre della stessa, evidentemente connotate da un grado limitato di attendibilità.

In presenza della prova dell'infedeltà ascrivibile alla moglie, quest'ultima, per evitare la pronuncia dell'addebito, avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'antiorità della crisi coniugale.

Tale prova è mancata.

Ne discende che – in conformità al sopra menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la separazione deve essere addebitata alla moglie.

§ 6. – L'addebito della separazione, a norma dell'art. 156 comma 1 c.c., priva la moglie del diritto all'assegno di mantenimento.

La relativa domanda deve quindi essere respinta.

§ 7. – Si tratta ora di esaminare le delicate questioni relative ai provvedimenti personali da adottare con riguardo alla figlia, di dieci anni.

[REDACTED] abita con la madre da quando i genitori hanno cessato la convivenza.

Nel corso di questi anni, il rapporto padre-figlia si è radicalmente trasformato: se, inizialmente, esso era «positivo» (cfr. pag. 54 della c.t.u. del 28 gennaio 2013), col



4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore;

5) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;

6) dell'assenza di senso di colpa;

7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente;

8) dell'estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.

Tutti questi "sintomi" sussistono, e sono stati riscontrati dal c.t.u., nel caso di specie.

Ed è evidente che, a prescindere dall'inquadramento diagnostico della situazione, la quale rischia seriamente di compromettere in modo irrimediabile lo sviluppo psico-fisico di [REDACTED] – il professor [REDACTED], c.t.p. della madre, ha riferito che da una sua ricerca statistica è emerso che, quando un minore rifiuta di frequentare un genitore, il minore potrebbe sviluppare un disturbo di identità di genere, o un disturbo di personalità paranoide o antisociale (pag. 11 della c.t.u.). Ed in effetti, il c.t.u. ha evidenziato che «in [REDACTED] sono già presenti alcuni sintomi significativi di un disturbo di personalità paranoide che potrebbero aggravarsi e stabilizzarsi» (pag. 9 della c.t.u.) – è necessario prevedere ed attuare iniziative concrete a tutela della minore.

Nell'individuazione di tali iniziative, occorre tenere conto di due fattori:

il primo, che la liberalizzazione e l'ampliamento degli incontri padre-figlia, disposto con ordinanza in data 27 giugno 2018, si sono rivelati inefficaci;

il secondo, che il quadro relazionale attuale non si è generato accidentalmente per effetto della vicenda separativa, ma rappresenta il prodotto del protratto atteggiamento della madre di sistematico contrasto alla figura paterna.

A dispetto di alcuni rimproveri, dal contenuto meramente formale, che la madre rivolge alla figlia quando la stessa rifiuta il padre (di essi danno atto i Servizi sociali nelle ultime relazioni depositate), il reale comportamento della sig.ra [REDACTED] – con cui la bambina ha stretto un «*conflitto d'alleanza*» (v. pag. 7 della c.t.u. del 23 aprile 2018) – è stato costantemente teso a limitare l'accesso della figlia al padre.

Se ne riportano di seguito i tratti più significativi:

fin dal deposito della memoria integrativa, la ricorrente ha sempre insistito per ottenere l'affidamento esclusivo della figlia, nonostante il diverso avviso manifestato, a più riprese, dal c.t.u. e dai Servizi sociali (si richiama, in proposito, l'art. 337 *quater*



comma 1 c.c., a mente del quale *«se la domanda (di affidamento esclusivo, NDR) si rivela manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli»*);

in data 13 aprile 2013, l'attrice ha sporto denuncia-querela nei confronti del marito, accusandolo di toccare la figlia nelle parti intime approfittando dei periodi in cui la stessa gli era affidata. La prospettazione si è rivelata priva di riscontri concreti, atteso che, con provvedimento in data 21 novembre 2014, il G.I.P. di Brescia, dott. ■■■■■■■■■■, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del sig. ■■■■■■■■■■ (cfr. doc. 54 di parte convenuta);

in varie occasioni sono state registrate manifestazioni denigratorie della sig.ra ■■■■■■■■■■ nei confronti del marito, comunicate direttamente alla figlia (nella relazione dello Spazio Incontro dell'11 settembre 2013, si dà atto che ■■■■■■■■■■ aveva riferito all'operatrice che *«la mamma le ha detto che il papà non le vuole bene perché le “tocca il culetto”*») o agli operatori dei Servizi sociali (nella relazione del 5 ottobre 2018 del Servizio Tutela Minori del Comune di ■■■■■■■■■■, vengono riportati i giudizi espressi dalla ricorrente sul marito, che ella ritiene *«inadeguato»* e *«bugiardo»*);

la madre ha dimostrato di voler esercitare una sorta di controllo unilaterale sugli incontri padre-figlia, che, sin da principio, ha rivendicato di poter far sospendere con *«una telefonata»* (cfr. pag. 16 della c.t.u. del 16 febbraio 2014) e che, tuttora, giudica negativi per la figlia (agli assistenti sociali ha dichiarato: *«mai più con il padre, piuttosto in comunità»*: cfr. relazione del 5 ottobre 2018), tanto che, alla presenza del c.t.u., quando *«vedeva ■■■■■■■■■■ fare dei movimenti verso il padre non ha mai manifestato apertamente la propria gioia e soddisfazione»* (cfr. pag. 9 della c.t.u. del 23 aprile 2018);

la sig.ra ■■■■■■■■■■ si è schierata contro chiunque tentasse di riavvicinare la figlia al padre: l'educatore, i Servizi sociali e il c.t.u. Sono sintomatiche le affermazioni contenute a pag. 4 dell'elaborato peritale del 23 aprile 2018: *«L'educatore ha deciso di rinunciare all'incarico in quanto il suo operato è ormai svalutato sia dalla madre che dalla bambina. (...) La signora ■■■■■■■■■■ negli ultimi incontri si è indispettita di fronte ad alcune mie critiche considerazioni in merito alle indicazioni date alla madre per vincere le ostinate resistenze della figlia a frequentare il padre. Le mie esortazioni rivolte a ■■■■■■■■■■ hanno sortito l'effetto di inimicarmi la bambina, e pertanto ho*



rinunciato a rivederla perché la mia presenza stava diventando turbativa per la minore».

Orbene, *«tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena»* (Cass. Civ., Sez. I, 8.4.2016, n. 6919).

La ricorrente non solo non si è attivata per preservare la relazione padre-figlia, ma, alla luce dei comportamenti descritti, può dirsi che si sia adoperata – in modo più o meno consapevole – per minarne le fondamenta.

Ciò induce a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso.

Tale modalità di affidamento, invero, è stata negli anni concretamente sterilizzata dal conflitto genitoriale e dall'incapacità dei genitori di adottare scelte condivise e di costruire un minimo di progettualità comune a lungo termine (ne danno atto, da ultimo, i Servizi sociali nella relazione del 5 ottobre 2018) e si è altresì rilevata contraria all'interesse della minore, sicché, allo stato, non può essere mantenuta.

Appare pertanto opportuno affidare [REDACTED] in via esclusiva al padre, che, come sopra evidenziato, si è rivelato un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia.

Alla modifica dell'affidamento deve accompagnarsi il mutamento del collocamento di [REDACTED] come già ipotizzato dal c.t.u. a pag. 2 della relazione del 16 febbraio 2014 e come infine ribadito a pag. 9 di quella del 23 aprile 2018 (*«Pertanto ritengo che si possa fissare una data precisa, fine luglio entro la quale la bambina dovrà passare alcune ore con il padre senza educatori, senza la madre, e se sarà opportuno con un parente del padre. In caso contrario sarà necessario cambiare il collocamento della minore: dal padre, o un collocamento etero familiare»*).

La relazione di totale dipendenza fisica ed emotiva dalla madre, si è rivelata nociva per la minore (cfr. pag. 9 della c.t.u. del 23 aprile 2018).

Ratificare la situazione in atto e confermare il collocamento di [REDACTED] presso la madre significherebbe – soprattutto a procedimento definito – avallare in modo definitivo ed irreversibile l'iter di deterioramento della relazione con il padre, la quale, è bene ricordarlo, non costituisce un valore solo per il sig. [REDACTED], ma anche, e soprattutto, per la figlia.



I Servizi sociali, nella relazione dell'8 novembre 2018, hanno giudicato non opportuno, e potenzialmente controproducente, l'inserimento in una comunità educativa.

Di conseguenza, la soluzione da percorrere è quella della fissazione della nuova residenza abituale della figlia presso il padre.

I Servizi sociali si faranno carico di preparare psicologicamente [REDACTED] all'evento, supportandola nell'affrontare il mutamento della collocazione.

Resta, inoltre, valida la prescrizione del c.t.u. di inserire la minore nei "Gruppi di parola per i figli di Genitori separati".

Al fine di limitare possibili condizionamenti della madre e garantire il graduale consolidamento del rapporto padre-figlia, la sig.ra [REDACTED] potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana, per un minimo di tre ore ciascuno, non in spazio neutro (e quindi: a casa propria, al parco o in qualsiasi altro luogo), ma alla presenza di un educatore individuato dai Servizi sociali.

La scelta dei giorni avverrà tenuto conto delle disponibilità del Servizio Tutela Minori nell'espletamento del servizio di educativa.

I Servizi sociali, inoltre, forniranno supporto psicologico ai genitori e manterranno attivo il monitoraggio del nucleo familiare in forma amministrativa, premurandosi di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della minore.

§ 8. – Non appena sarà concretamente attuata la modifica del collocamento di [REDACTED], verrà meno l'obbligo del padre di versare alla madre un assegno per il mantenimento c.d. indiretto della minore.

Sorgerà, al contempo, analoga obbligazione in capo alla madre.

Tenuto conto del reddito del padre, pari ad euro 2.600,00 mensili, e di quello della madre, limitato ad euro 1.000,00 mensili e gravato dalla necessità di pagare un canone di locazione, appare congruo quantificare l'assegno di mantenimento in euro 250,00 mensili.

Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.

§ 9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue: scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000; compensi per la fase di studio: euro 1.620,00; compensi per la fase introduttiva: euro 1.147,00; compensi per la fase di istruzione e



trattazione: euro 1.720,00; compensi per la fase decisionale: euro 2.767,00; totale compensi: euro 7.254,00. Vi si aggiungono esborsi per euro 504,96 ed accessori di legge.

Il costo delle c.t.u. graverà in via definitiva sulla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. in via pregiudiziale di rito, **dichiara** l'inammissibilità delle domande elencate al punto § 3 della motivazione;

2. pronuncia la separazione personale dei coniugi;

3. addebita la separazione alla sola moglie; per l'effetto,

4. respinge la domanda attorea volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento *ex art.* 156 comma 1 c.c.;

5. affida la minore ██████ in via esclusiva al padre;

6. dispone che ██████ fissi la residenza abituale presso il padre;

7. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé ██████ tre pomeriggi a settimana, per un minimo di tre ore ciascuno, alla presenza di un educatore incaricato dai Servizi sociali. Gli incontri non avverranno in spazio neutro (bensì presso il domicilio materno o in qualsiasi altro luogo compatibile con la presenza dell'educatore) e l'individuazione dei giorni della settimana agli stessi deputati sarà compiuta tenendo conto della disponibilità dei Servizi sociali;

8. dispone che, a far data dall'effettiva modificazione del collocamento di ██████, venga meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario c.d. indiretto della figlia e sorga, al contempo, l'obbligo della madre di versare al sig. ██████, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;

9. incarica i Servizi sociali di: preparare psicologicamente ██████ al mutamento della collocazione; curare l'inserimento della stessa nei "Gruppi di parola per i figli di Genitori separati"; fornire supporto psicologico ai genitori; monitorare il



nucleo familiare in forma amministrativa, segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della minore;

10. condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in euro 504,96 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;

11. pone definitivamente il costo delle c.t.u. a carico di parte attrice;

12. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] di procedere all'annotazione della presente sentenza;

13. manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di [REDACTED].

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019.

Il giudice estensore

Andrea Tinelli

La Presidente

Elda Geraci

